

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to David Angeli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Gianni Gadler



COMUNE DI CAVEDINE

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 35

**OGGETTO: Modifiche e integrazioni Regolamento per il servizio pubblico di
acquedotto.**

L'anno **duemila ventuno** addì **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **18.20** nella sala delle riunioni, a
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale

Presenti i signori:

ANGELI	David	Sindaco
BOLOGNANI	Gianluca	
CALDERA	Elisa	
CESCHINI	Maria	
COMAI	Eleonora	
COMAI	Gianni	
LUCHETTA	Camillo	
LUCHETTA	Dino	
MANARA	Giuliano	
PEDROTTI	Beatrice	
RIBON	Monica	
TRAVAGLIA	Andrea	

Assenti i Signori:

DALLAPE'	Paola
PEDROLLI	Maria Cristina
TRAVAGLIA	Yuri

Assiste il Segretario comunale **Dott. Gianni Gadler**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor

David Angeli

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

IMPUTAZIONE CONTABILE

N. impegno	Atto	Al Cap.	Intervento
------------	------	---------	------------

OGGETTO: Modifiche e integrazioni Regolamento per il servizio pubblico di acquedotto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento per la gestione della tariffa del servizio pubblico di acquedotto del Comune di Cavedine approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 di data 30 luglio 2013, modificato con deliberazione consiliare n. 7 di data 24 marzo 2015 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 4 di data 12 febbraio 2018;

Evidenziato come dopo l'ultima variazione regolamentare si sono verificate alcune esigenze gestionali connesse con il servizio, le più rilevanti delle quali sono ascrivibili all'estensione del servizio da parte del Consorzio Irriguo Trebi – Pozze ed alla necessità di poter estendere la diramazione dell'acquedotto anche sul territorio di comuni limitrofi (previa stipula di apposita convenzione), rendendosi opportuna l'introduzione di alcune modifiche ed integrazioni;

Viste le seguenti proposte di modifica e integrazioni al regolamento così come predisposte dal Servizio Segreteria, su indicazione dell'Assessore al Bilancio:

art. 1 (attuale)
PREMESSE

L'attingimento, il trasporto....Omissis

Nel presente Regolamento, con il termine "utente" si intende: il proprietario dell'immobile interessato dalla fornitura di acqua in uno dei C.C. facenti parte del Comune di Cavedine, o titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero il conduttore.

introducendo le seguenti modifiche:

art. 1
PREMESSE

L'attingimento, il trasporto....Omissis *Invariato*

Nel presente Regolamento, con il termine "utente" si intende: il proprietario dell'immobile interessato dalla fornitura di acqua, o titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero il conduttore.

art. 2 (attuale)
USI DELL'ACQUA

L'Acqua potabileOmissis

Nel caso in cui il medesimo contatore rilevi l'acqua potabile fornita ad utenze appartenenti a categorie diverse (uso promiscuo) si applica la tariffa più sfavorevole al contribuente.

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

introducendo le seguenti modifiche:

art. 2
USI DELL'ACQUA

L'Acqua potabileOmissis

Nel caso in cui il medesimo contatore rilevi l'acqua potabile fornita ad utenze appartenenti a categorie diverse (uso promiscuo tra uso domestico e non domestico) si applica la tariffa più sfavorevole al contribuente.

L'installazione di un contatore per l'utilizzo dell'acqua relativo alla categoria B5 ("orto e giardino") può essere richiesta anche da utenti che possiedono un orto/giardino non strettamente adiacente alla propria abitazione, purché tale terreno si trovi nel medesimo ambito urbano dell'abitazione stessa e non benefici di nessun altro servizio irriguo, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento. La relativa tariffa, che costituisce una categoria

diversa dall'uso domestico, potrà essere applicata soltanto in presenza di contatore specificatamente ed esclusivamente dedicato a questo uso e soltanto qualora risulti tecnicamente verificabile l'assoluta impossibilità per le acque reflue prodotte di confluire nella rete di pubblica fognatura. L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo (invariato)

art. 4 (attuale)
RETE DI DISTRIBUZIONE

a) Per "rete principale"..... Omissis

introducendo le seguenti aggiunte:

art. 4
RETE DI DISTRIBUZIONE

a) Per "rete principale"..... Omissis

III. diramazione di acquedotto

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale. Qualora vengano collocate o estese nel territorio di altri comuni, la possibilità di allaccio alla rete acquedottistica del Comune proprietario della rete è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra i comuni interessati, che disciplinerà le modalità di pagamento e le altre fattispecie tecniche.

Preso atto che la proposta di modifica del regolamento ha ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Regolamenti nella seduta del giorno 14 settembre 2021;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto il parere favorevole espresso con firma digitale il 20.10.2021, ai sensi dell'art. 187 dello stesso codice, sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale e di regolarità contabile espresso favorevolmente dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

Atteso che non è necessaria l'attestazione di copertura di spesa, trattandosi di provvedimento a carattere generale da cui non derivano oneri a carico del bilancio comunale.

Ricordato che l'art. 6 comma 5 della Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m. prevede che i regolamenti entrano in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Visto lo Statuto Comunale;

Ravvista la propria competenza ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera del Codice Enti locali;

Con voti, espressi in forma palese, favorevoli n. 12, astenuti n. ---, contrari n. --- su n. 12 Consiglieri presenti e votanti

d e l i b e r a

1. di integrare e modificare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti articoli del Regolamento per la gestione della tariffa del servizio pubblico di acquedotto del Comune di Cavedine, approvato con deliberazione n. 39 di data 30 luglio 2013, modificato con deliberazione consiliare n. 7 di data 24 marzo 2015 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 4 di data 12 febbraio 2018, come di seguito:

art. 1
PREMESSE

L'attingimento, il trasporto....Omissis *Invariato*

Nel presente Regolamento, con il termine "utente" si intende: il proprietario dell'immobile interessato dalla fornitura di acqua, o titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero il conduttore.

art. 2
USI DELL'ACQUA

L'Acqua potabileOmissis

Nel caso in cui il medesimo contatore rilevi l'acqua potabile fornita ad utenze appartenenti a categorie diverse (uso promiscuo tra uso domestico e non domestico) si applica la tariffa più sfavorevole al contribuente.

L'installazione di un contatore per l'utilizzo dell'acqua relativo alla categoria B5 ("orto e giardino") può essere richiesta anche da utenti che possiedono un orto/giardino non strettamente adiacente alla propria abitazione, purché tale terreno si trovi nel medesimo ambito urbano dell'abitazione stessa e non benefici di nessun altro servizio irriguo, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art.5 del presente regolamento. La relativa tariffa, che costituisce una categoria diversa dall'uso domestico, potrà essere applicata soltanto in presenza di contatore specificatamente ed esclusivamente dedicato a questo uso e soltanto qualora risulti tecnicamente verificabile l'assoluta impossibilità per le acque reflue prodotte di confluire nella rete di pubblica fognatura.

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo (invariato)

art. 4
RETE DI DISTRIBUZIONE

a) Per "rete principale" Omissis

III. diramazione di acquedotto

Le diramazioni principali e secondarie dell'acquedotto vengono poste normalmente nel suolo comunale. Qualora vengano collocate o estese nel territorio di altri comuni, la possibilità di allaccio alla rete acquedottistica del Comune proprietario della rete è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra i comuni interessati, che disciplinerà le modalità di pagamento e le altre fattispecie tecniche.

2. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 184, comma 3 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
3. di provvedere alla pubblicazione informatica del testo regolamentare integrale sul sito web del comune www.comune.cavedine.tn.it;
4. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - Opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ed ai sensi della Legge 241/1990 e s.m., L.P. 23/1992 ovvero in alternativa
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; dando atto che per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5 dell'allegato 1 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.